

[Il vicesindaco non eletto sostituisce in toto il sindaco sospeso](#)

Scritto da Interdata Cuzzola | 14/04/2022

Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, allorché il vicesindaco sostituisca il primo cittadino in caso di sospensione di quest'ultimo dall'esercizio della funzione disposta ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo n. 235/2012, i poteri vicariali da lui esercitati non incontrano, nel vigente sistema normativo, alcuna esclusione o limitazione a particolari categorie di atti, estendendosi anche alle funzioni, spettanti al sindaco, di componente, con diritto di voto, del Consiglio Comunale, e ciò anche nell'ipotesi in cui il vicesindaco non faccia parte del cennato organo elettivo tanto perché, sin dall'inizio, non ha mai rivestito la carica di consigliere quanto perché abbia successivamente rassegnato le dimissioni per divenire esclusivamente componente della Giunta: è quanto ribadito dal TAR Lazio, Roma, sez. II bis, nella sent. 4 aprile 2022, n. 3887, confermando quanto affermato dalla medesima sezione nella sent. 17 marzo 2022, n. 3080.

Infatti, nell'ordinamento vigente sono rinvenibili plurimi indici normativi che depongono nel senso che il meccanismo surrogatorio previsto dall'art. 53, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) operi senza limitazione alcuna a particolari categorie di atti o di funzioni, e ciò è tanto più vero laddove la situazione di fatto legittimante la sostituzione si rinvenga nell'essere stato il Sindaco raggiunto dalla sospensione delle funzioni prevista dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 235/2012.

In questa ipotesi, la durata preventivamente non determinabile della situazione di interdizione che ha colpito il primo cittadino, in uno con l'incertezza in ordine agli esiti che detta sospensione potrà conoscere, impone di salvaguardare la continuità dell'esercizio delle funzioni sindacali evitando che le vicissitudini personali del sindaco si trasformino in una *deminutio capitis* dell'ente.

Né a conclusioni dissimili potrebbe pervenirsi invocando eventuali disposizioni statutarie o regolamentari che escludono la possibilità, per gli assessori non consiglieri, di esprimere il proprio voto all'interno del Consiglio Comunale, disposizioni che, ove presenti, si limitano a disciplinare il c.d. "diritto di tribuna" spettante agli assessori "esterni" ma che, di certo, non giustificano deroghe ad una disposizione legislativa precisa ed inequivocabile quale quella recata nell'art. 53, comma 2, del TUEL.